



COMUNE DI POGGIBONSI

Provincia di Siena

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione Anno 2013

Indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999 della D.G.R. n. 265 del 06/04/2009 e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 09/04/2013

Il Dirigente dell'Unità di Progetto "Governance Sistema Socio-Culturale Integrato"

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (16/04/2013) fino alle ore 12,00 del 16/05/2013 per n. 30 giorni consecutivi, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione

Art. 1 – requisiti per l'ammissione al Bando

Per l'ammissione al Bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Poggibonsi nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) della tabella A allegata alla legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, che recita testualmente:
 - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso o nei comuni limitrofi in caso di bando comunale; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
 - non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre.
- essere in possesso di certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa dalla quale risultino un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a € 28.111,05 ed un valore ISEE non superiore a € 15.320,00 (limite per l'accesso all'ERP determinato con deliberazione G.R. n. 699/2011).
- per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
- essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. (Si stabilisce in € 800,00 mensili il limite massimo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, che verrà assunto come base di calcolo del contributo spettante. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio).
- patrimonio mobiliare e immobiliare familiare non superiore a € 35.000,00 al lordo della franchigia di € 15.493,71 prevista da D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000.
- di non essere titolari di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.
- i cittadini immigrati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. n. 133 del 6 agosto 2008, potranno beneficiare del contributo integrativo solo se residenti sul territorio nazionale da almeno dieci anni, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

I requisiti di cui ai punti 1-2-4-5-6-7 e 8 devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e permanere al momento e nel corso di erogazione del contributo.

Art. 2 – nucleo familiare

I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – determinazione della situazione economica e patrimoniale

I soggetti aventi diritto sono collocati nelle fasce di reddito a) e b) di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto del ministero LL.PP. 07/06/99 sulla base dei seguenti criteri:

- Fascia "A"
Valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2013 (€ 12.881,18). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;
- Fascia "B"
Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2013 e l'importo di € 28.111,05. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € 15.320,00 (limite per l'accesso all'ERP determinato con deliberazione G.R. n. 699/2011).

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 312 marzo 1998, n. 109 recante definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

La graduatoria definitiva è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 5 del presente bando.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, si procederà ai sensi dell'art. 12 del presente bando.

Art. 5 – Documentazione

- I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive D.P.R. n. 445/2000.
- Qualora siano presenti nel nucleo familiare soggetti disabili, deve essere allegato alla domanda certificato della competente ASL.
- Deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione, copia di un documento di identità in corso di validità.**
- Deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione, certificazione ISE/ISEE** di cui all'art.1 del presente bando.
- I soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo o comunque inferiore a € 6.435,00 annui, **devono allegare alla domanda, pena l'esclusione, espressa certificazione**, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali del Comune, oppure **devono allegare autocertificazione** (Moduli A e B) circa la fonte accertabile di sostentamento. Per i nuclei che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate.
- I soggetti che dichiarano di avere uno sfratto esecutivo (che non sia stato intimato per morosità), **devono allegare alla domanda copia della sentenza esecutiva di sfratto.**
- Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.
- Deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione, copia del contratto di locazione e copia del versamento dell'imposta di registro annuale.**
- Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio del Comune:

- modulo E debitamente compilato**, con allegato le ricevute dei pagamenti del canone di locazione o idonea documentazione equipollente a firma del proprietario;
- modulo F debitamente compilato** e sottoscritto dal proprietario dell'alloggio.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza del beneficio. I moduli E e F relativi all'anno 2013 dovranno essere presentati dal giorno 02 gennaio 2014 ed entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2014. Non saranno accettate ricevute presentate in allegato alla domanda di partecipazione.

In alternativa, nel caso di conduttori morosi, l'importo del contributo relativo ai mesi non versati, potrà essere corrisposto direttamente ai locatori, ma solo previa presentazione, sempre entro il 31 gennaio 2014, delle dichiarazioni sostitutive (Moduli C e D) che si trovano allegata alla domanda di partecipazione (vedi infra art. 11). Solo successivamente verrà comunicata la conclusione dei procedimenti ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- se dalle relative ricevute risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

- Ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 1 comma 8, **i cittadini immigrati** dovranno altresì allegare alla domanda il **certificato storico attestante la residenza da almeno dieci anni sul territorio italiano, ovvero la residenza da almeno cinque nella medesima regione (Modulo G).**

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande.

Le graduatorie di assegnazione, differenziate in base all'appartenenza alle fasce di reddito a) e b), come sopra rappresentate, distinzione effettuata ai fini delle priorità per l'erogazione del fondo, è formata in base alle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE secondo la formula sottoindicata:

fascia a): canone locazione / valore ISE = Punteggio

fascia b): canone locazione / valore ISE = Punteggio

Nell'ambito della fascia di reddito b) i soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio così individuate, si attribuiscono Punti 1:
 - presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92);
 - nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico;
 - nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità;
 - presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrassessantacinquenni;
- il punteggio di cui sopra potrà essere cumulabile.

Nella fascia b), in subordine alle suddette priorità, a parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/reddito.

La fascia a) sarà ordinata solo sulla base dell'incidenza canone/reddito. Per ambedue le fasce, qualora esistano ancora ulteriori situazioni a parità di punteggio si procederà al sorteggio.

In presenza di ISE zero o comunque inferiore al canone di locazione corrisposto, ai fini del calcolo per la collocazione in graduatoria, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione.

Art. 7 – formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande:

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

b) Formazione delle graduatorie relative alle fasce a) e b).

Il Dirigente dell'Unità di Progetto "Governance Sistema Socio-Culturale Integrato", successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione delle graduatorie provvisorie relative alle fasce a) e b), ordinate in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda. Nella fascia b), in subordine alle priorità stabilite, a parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore ISE. La fascia a) sarà ordinata solo sulla base dell'incidenza canone/valore ISE.

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie all'Albo Pretorio. Successivamente la Commissione, di cui all'art. 4 della L.R. n. 45/98, decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute nei termini di validità del bando e dichiarate nella domanda e, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, formula le graduatorie definitive, ripubblicandole all'Albo Pretorio per altri 15 giorni.

Le graduatorie definitive esplicano la loro validità dal 1° giorno della pubblicazione.

L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti. (L. 241/90, art. 8, comma 3).

La graduatoria dei beneficiari verrà approvata con determinazione dirigenziale.

Art. 8 – validità della graduatoria

Le graduatorie sono valide fino al 31.12.2013

Art. 9 – durata ed entità del contributo

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della Legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, ed il valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contributo è così calcolato:

- per i nuclei rientranti nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente bando, corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 14% sul valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo arrotondato di € 3.100,00 annui;
- per i nuclei rientranti nelle condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 3 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% sul valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo arrotondato di € 2.325,00 annui;

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

E' facoltà della Giunta Comunale, all'atto della assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana, destinare una percentuale non superiore al 40% delle risorse assegnate, per la fascia b), a condizione che sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia a).

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2013 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana, integrate con risorse comunali secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

Non verranno erogati contributi di entità inferiore agli € 50.

Art. 10 – modalità di erogazione del Fondo

Il contributo è erogato, secondo l'ordine della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili ed in base alla percentuale di riparto stabilita dall'Ente.

La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di presa in possesso dell'alloggio. E', inoltre, causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di edilizia Residenziale Pubblica.

Art. 11 – Morosità del conduttore

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di conduttori morosi, di erogare il contributo relativo ai mesi non versati direttamente ai locatori. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio 2014, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore (moduli C e D), i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2013. Il locatore dovrà altresì dichiarare se l'importo del contributo estingue l'ammontare o parzialmente la morosità e in quest'ultimo caso rendersi disponibile a concordare un pagamento rateale per il rimanente importo non corrisposto dal conduttore, impegnandosi in ogni caso a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del Bando Contributo affitti per il 2014. Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo in contanti tramite la Tesoreria Comunale o con accredito sul c/c a lui intestato.

Art. 12 – distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). I dati richiesti sono tutti obbligatori e l'incompleta compilazione comporta l'esclusione della domanda. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate esclusivamente all'ufficio protocollo o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine di scadenza del bando. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale dell'Ufficio postale accettante. Il presente bando ed il relativo modello per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Poggibonsi all'indirizzo www.comune.poggibonsi.si.it.

Rimane a carico dei richiedenti ogni e qualunque danno conseguente alla mancata conoscenza di comunicazioni e/o richieste da parte del servizio comunale a seguito di cambio di residenza e/o temporanea irreperibilità nei casi in cui di tali assenze non sia data previa informazione per iscritto al servizio.

Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, le ricevute di pagamento del canone, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di locazione. **Le ricevute relative ai canoni di locazione dell'anno 2013 dovranno essere presentate allegato ai moduli "E" ed "F" debitamente compilati e sottoscritti dal giorno 02 gennaio 2014 ed entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2014.**

Si precisa che le ricevute dovranno riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: nome e cognome del locatore, nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento, indirizzo dell'alloggio locato, mese ed anno di riferimento, firma del locatore per quietanza, importo del canone di locazione, e con l'apposizione della marca da bollo da € 1.81. Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo. Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite r.i.d. bancario, del pari dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto di credito. Nel caso in cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell'affitto, questa deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

Art. 13 – controlli e sanzioni, perdita del diritto al contributo

L'elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili.

Coloro che non provvederanno all'incasso del contributo entro tre mesi dalla data di emissione del mandato, perderanno il diritto di ricevere l'importo loro spettante.

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell'indirizzo, del numero di telefono, o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio.

Art. 14 – trattamento dati personali e sensibili

Si informa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 (T.U. sulla Privacy) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il richiedente esprime il suo consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 109/98.

Art. 15 – norma finale

Per i criteri stabiliti dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998, così come modificata dal D. L. n. 240 del 13/09/2004, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269, al D. Lgs. n. 109/1998, alla L. R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, alle deliberazioni e decreti di attuazione di competenza regionale, nonché alla deliberazione G.C. n. 96 del 09/04/2013.

Poggibonsi, 16 aprile 2013

Il Dirigente dell'Unità di Progetto
"Governance Sistema Socio-Culturale Integrato"

Dott.ssa Patrizia Vannini